

## **ALLEGATO A**

### **Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia Sociale**

#### **SEZIONE I: IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO**

La metodologia proposta nel presente Allegato si colloca nell'ambito di applicazione della Decisione della Commissione 2012/21/UE.

La suddetta Decisione stabilisce che, affinché non si realizzi una sovracompensazione, l'importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire il costo netto, determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché un margine di utile ragionevole.

In base a quanto previsto dall'articolo 5 ("Compensazione"), comma 5), della norma comunitaria, il margine di utile ragionevole è inteso, in via prioritaria, come il tasso di remunerazione del capitale che un'impresa media esigerebbe nel valutare se prestare o meno il SIEG per l'intero periodo di incarico, tenendo conto del livello del rischio (è in ogni caso ritenuto ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente, maggiorato di un premio di 100 punti base).

Tuttavia il medesimo articolo, al comma 8), stabilisce che qualora, a causa di specifiche circostanze, non sia opportuno assumere quale parametro il tasso di rendimento del capitale, gli Stati membri, per determinare l'ammontare del margine di utile ragionevole, possano basarsi su altri indicatori, quali il tasso medio di remunerazione del capitale proprio, il rendimento del capitale investito, il rendimento degli attivi o l'utile sulle vendite.

Ai sensi dell'articolo 6 ("Controllo della sovracompensazione"), comma 1), della Decisione, a prescindere dall'indicatore scelto, lo Stato membro deve essere in grado di fornire alla Commissione, su richiesta, prove attestanti che l'utile non eccede il livello che un'impresa esigerebbe nel valutare se prestare o meno il servizio, adducendo ad esempio i rendimenti realizzati in base a contratti simili attribuiti in condizioni di concorrenza.

Inoltre, nel determinare il margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione riguardanti in particolare la qualità del servizio reso e gli incrementi di efficienza produttiva, senza inficiare la qualità del servizio prestato.

Al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa SIEG, la Regione Calabria, ha individuato l'esigenza di dotarsi di un quadro unitario e condiviso relativo alla Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione di interventi di Edilizia Sociale (ossia riguardanti la fattispecie degli "Alloggi Sociali", così come definiti dal decreto ministeriale (D.M.) 22 aprile 2008 "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunità"), che tenga opportunamente conto delle caratteristiche dei Soggetti attuatori di tali interventi.

## **SEZIONE II: PARAMETRI E STRUMENTI PER IL CALCOLO, IL CONTROLLO E LA REVISIONE DELLA COMPENSAZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI DI NATURA PRIVATA**

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 ("Compensazione"), comma 5) della Decisione della Commissione 2012/21/UE, la Regione Calabria ha identificato come modalità per valutare l'eventuale sovracompensazione derivante dalle agevolazioni concesse ai soggetti di natura privata, la Metodologia basata sul tasso interno di rendimento del Capitale (TIR), attraverso il modello di PEF SIEG (di cui all'Allegato A1), prevedendo gli opportuni aggiustamenti al suo utilizzo.

Attraverso il PEF SIEG è possibile:

- ✦ stimare "ex-ante" i flussi di cassa positivi e negativi, sia per quanto concerne la fase di realizzazione dell'investimento che quella di gestione (con il concorso dei finanziamenti pubblici);
- ✦ rendicontare "ex-post" le attività SIEG per le quali i soggetti attuatori delle iniziative hanno ricevuto un cofinanziamento regionale: ciò consiste nell'indicare i dati consuntivi relativi ai costi e ricavi effettivi registrati al termine degli anni di realizzazione e di gestione.

In particolare, tramite il PEF SIEG viene valutata l'eventuale sovracompensazione attraverso un TIR calcolato "ex -ante" al momento della stipula della Convenzione con la Regione Calabria ed un TIR "intermedio" calcolato al termine del periodo edificatorio e nel corso della gestione dell'iniziativa.

A decorrere dall'attuazione del presente provvedimento, il PEF SIEG, di cui all'Allegato A1, verrà utilizzato solo per gli interventi attuati da soggetti di natura privata, verificando che il TIR "ex-ante" e quello rilevato nei successivi momenti di verifica ("ex-post") non sia superiore al TIR soglia definito dalla Regione Calabria, assumendo come parametro di riferimento il Rendimento obiettivo del Fondo di Investimento per l'Abitare gestito da Cassa Depositi e Prestiti SGR, maggiorato del tasso di inflazione medio annuo e di un premio di 100 punti base.

Il PEF SIEG, di cui all'Allegato A1, si compone di:

- ✦ un foglio di input, denominato "Input Previsionale" e dedicato all'inserimento dell'ipotesi tecniche e finanziarie (anche le "ipotesi") del progetto;
- ✦ due fogli di consuntivazione, denominati "Consuntivazione Costruzione" e "Consuntivazione Gestione" nei quali possono essere inseriti i risultati consuntivi del progetto e confrontati con quanto previsto in sede previsionale;
- ✦ tre fogli di output, denominati "Output Previsionale", "Sintesi flussi di cassa" e "Sintesi dei risultati", nei quali sono calcolati i risultati progettuali, i flussi economico-finanziari e il rendimento del progetto.

Nel momento in cui vengono compilati i dati di input, il foglio "output previsionale" si popola con i dati relativi all'andamento previsionale dell'intervento. Sulla base di tali previsioni si genera l'andamento dei flussi di cassa previsionali dell'iniziativa nel foglio "sintesi flussi di cassa" e viene quindi determinato il TIR "ex-ante" e gli eventuali ulteriori fabbisogni finanziari.

Nel momento in cui vengono rendicontati i dati reali negli appositi fogli destinati alla consuntivazione, conseguentemente nel foglio “sintesi flussi di cassa” vengono generati i flussi di cassa relativi alla fase consuntivata determinando un mix tra i flussi di cassa relativi agli anni già rendicontati e quelli ancora previsionali: sulla base di tali flussi viene calcolato un TIR intermedio formato da flussi di cassa reali (consuntivi) e flussi previsionali.

I flussi “futuri” sono determinati sulla base delle ipotesi inserite in fase di compilazione “ex ante”.

Il modello proposto tiene in considerazione la possibilità che il soggetto attuatore rilevi che le ipotesi di base utilizzate al momento del convenzionamento per la compilazione del PEF SIEG (inserite nella sezione “Input Previsionale” del modello) e la determinazione dei flussi di cassa previsionali, si discostino in maniera significativa rispetto al contesto di mercato, alla probabile evoluzione dello stesso o, anche, in confronto a quanto effettivamente riscontrato negli esercizi già esperiti.

In tali situazioni, e comunque solo a fronte di una dimostrazione circostanziata di tali scostamenti, in occasione delle verifiche “ex-post” previste per i controlli sulla sovracompenrazione – di norma sia al termine del periodo di costruzione sia, con cadenza triennale, durante il periodo di gestione, salvo quanto diversamente disciplinato dalla specifica Convenzione –, il Soggetto attuatore potrà richiedere alla Regione Calabria di procedere con una revisione e/o aggiornamento, secondo ipotesi maggiormente realistiche e in linea con la storia dell’iniziativa e/o il contesto di mercato, dei dati e degli input che conducono alla determinazione dei flussi di cassa previsionali riferiti agli esercizi futuri del periodo di vita dell’iniziativa.

A titolo non esaustivo, le variabili oggetto di modifica/aggiornamento potrebbero riguardare:

- ⤴ la gestione finanziaria, nel caso in cui, ad esempio, in fase di predisposizione del PEF ex-ante, non siano state previste forme di debito (finanziamento bancario o sociale/ mutuo), cui invece l’operatore ha fatto ricorso ovvero siano state previste condizioni differenti da quelle attuate;
- ⤴ la determinazione del “valore di uscita” – valore di vendita/di mercato dell’immobile – al termine del periodo di analisi dell’iniziativa;
- ⤴ il canone di locazione applicato, a fronte, ad esempio, di una modifica della Convenzione in essere;
- ⤴ la percentuale di morosità;
- ⤴ l’imposizione fiscale.

Resta inteso che le revisioni da apportare alle ipotesi inserite nel PEF SIEG compilato ex- ante, come specificato sopra, potranno essere richieste dal Soggetto attuatore solo a fronte della presentazione di idonea documentazione a supporto e dovranno essere preventivamente discusse, concordate e autorizzate dalla Regione Calabria.

A seguito dell’aggiornamento/revisione dei dati di input, secondo i presupposti sopra indicati, la versione aggiornata del PEF SIEG sostituisce quella precedente per le finalità previste dalla specifica Convenzione, inclusa la verifica dell’assenza di sovracompenrazione, nel rispetto della normativa europea in tema di SIEG.

Infine, come consentito dalla normativa comunitaria, in fase di rendicontazione, potranno essere accordate dalla Regione Calabria al Soggetto attuatore delle premialità per il raggiungimento di eventuali risultati migliorativi, in termini efficienza ed efficacia dell’iniziativa.

Qualora in fase di verifica ex-post si rilevi la presenza di sovracompensazione, il Soggetto attuatore sarà tenuto a restituire alla Regione Calabria la quota di agevolazione che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall'obbligo di servizio pubblico più il margine di utile ragionevole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 ("Controllo della sovracompensazione"), al comma 2) della Decisione.

### **SEZIONE III: PARAMETRI E STRUMENTI PER IL CALCOLO, IL CONTROLLO E LA REVISIONE DELLA COMPENSAZIONE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI ATTUATI DA SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA**

#### **Premessa**

La Regione Calabria ha identificato quale modalità per valutare l'eventuale sovracompensazione derivante dalle agevolazioni concesse ai soggetti di natura pubblica (ATERP e Comuni), un indicatore che:

- ⤴ sia rappresentativo del "rendimento degli attivi";
- ⤴ si basi sui dati complessivi dei costi e delle entrate relative a uno specifico esercizio;
- ⤴ sia calcolabile sulla base di dati certificati;
- ⤴ sia calcolabile con un metodo ripetibile nei vari esercizi e dia risultati confrontabili nel corso del tempo.

Per quanto riguarda ATERP, la Metodologia di valutazione della sovracompensazione applicabile si basa sui seguenti presupposti:

- ⤴ per la determinazione della componente "costo netto", è possibile considerare il totale dei costi e delle entrate generate dalla loro attività caratteristica in un determinato esercizio, essendo l'attività prevalente di ATERP, configurabile come "SIEG", considerato che le attività che non rientrano in tale ambito sono comunque a supporto e finalizzate al finanziamento della prima;
- ⤴ che a tali soggetti possa essere applicato quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2012/21/UE, al comma 8 dell'art. 5, che introduce la possibilità di utilizzare indicatori diversi dal tasso di rendimento del capitale per la determinazione del margine di utile ragionevole, tra cui il "rendimento degli attivi", specificando inoltre che per rendimento si intende il risultato al lordo delle imposte e degli oneri finanziari dell'anno in oggetto.

Per la valutazione della sovracompensazione relativa alle agevolazioni regionali concesse ai Comuni per la realizzazione di interventi di Edilizia Sociale, è possibile seguire un approccio di tipo "soggettivo" analogo a quello seguito per ATERP. La metodologia da applicare ai Comuni, infatti, si basa sui seguenti presupposti:

- ⤴ gli interventi avviati dai Comuni rientrano pienamente in una logica di Servizio di interesse generale, finalizzato a ridurre e contrastare il disagio abitativo di fasce deboli della popolazione
- ⤴ gli interventi avviati dai Comuni, inoltre, pur articolandosi in linee di azione che cercano di soddisfare diverse tipologie di bisogni, si collocano comunque all'interno di un indirizzo unitario e si sviluppano su orizzonti temporali di medio/lungo periodo

- ⤴ pur non trattandosi della sola attività che i Comuni svolgono, le spese correlate alle loro politiche abitative, attuate tramite l'utilizzo di immobili di proprietà o in diritto di superficie, trovano copertura finanziaria con risorse auto-generate (ad Es.: canoni di locazione, introiti dalla vendita di beni, etc.), con risorse trasferite da altre AA.PP. con vincolo di destinazione, piuttosto che con quota parte di entrate autonome differenti, quali ad esempio la fiscalità locale;
- ⤴ la verifica della compensazione ai fini della esenzione degli obblighi di notifica non si applica alle risorse concesse ai Comuni per agevolazioni il cui beneficio sia direttamente riferibile a un utilizzatore finale dell'alloggio sociale, anche qualora l'erogazione da parte del Comune sia intermediata da un soggetto terzo.

Al fine di contemplare questi aspetti peculiari degli EE.LL., si ritiene opportuno procedere con un approccio "soggettivo" che verifichi l'assenza di sovracompensazione a fronte di agevolazioni regionali concesse, non con riferimento allo specifico intervento cui sono destinate, bensì alla complessiva politica di Edilizia Sociale attuata dal Comune.

Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene che anche nel caso dei Comuni si possa applicare quanto previsto dalla Decisione della Commissione 2012/21/UE, al comma 8 dell'art. 5, che introduce la possibilità di utilizzare indicatori diversi dal tasso di rendimento del capitale per la determinazione del margine di utile ragionevole, tra cui il "rendimento degli attivi", specificando inoltre che per rendimento si intende il risultato al lordo delle imposte e degli oneri finanziari dell'anno in oggetto.

## **Modalità di calcolo del parametro**

### **A) ATERP**

Per ATERP l'indicatore verrà calcolato attraverso il rapporto tra un risultato economico di esercizio, ante imposte e oneri finanziari, in ottemperanza alla normativa comunitaria, e il valore di bilancio degli Asset iscritti nell'attivo patrimoniale costituiti dai beni intangibili e dagli immobili (fabbricati e terreni) destinati alla locazione di lungo termine o alla vendita.

L'ATERP dovrà compilare un modello appositamente predisposto, di cui all'Allegato A2, per la determinazione del parametro "Redditività dell'attivo" per la valutazione della sovracompensazione ai fini del rispetto della normativa europea in tema di SIEG nell'ambito dell'Edilizia Sociale.

Per la determinazione del **numeratore dell'indicatore**, saranno prese in considerazione le seguenti componenti:

- ⤴ (+) Il totale delle componenti positive di reddito rientranti nella voce A "Valore della produzione" del Conto Economico.
- ⤴ (-) Il totale delle componenti negative di reddito rientrante nella voce B "Costi della produzione" del Conto Economico. Si precisa che nel calcolare il totale della voce B (i) devono essere esclusi gli accantonamenti (a qualsiasi titolo effettuati) per la svalutazione dei crediti commerciali, (ii) deve essere mantenuto l'importo delle svalutazioni degli immobili registrate quando, a seguito di una perdita durevole di valore, si constata che il valore netto contabile di un bene è superiore al suo valore di mercato.
- ⤴ (-) L'importo dei mancati ricavi sui canoni di locazione e sulle spese riaddebitate ai conduttori, dovuto all'effetto della morosità corrente relativa all'esercizio oggetto di verifica. In

particolare si precisa che l'importo della morosità corrente relativa alle tipologie di ricavi sopra indicate, è pari alla quota del fatturato di competenza dell'esercizio oggetto di analisi non incassata entro il 31/12 del medesimo esercizio: la morosità deve quindi essere calcolata come differenza tra il totale del fatturato di competenza e i correlati incassi percepiti entro il 31/12 dell'esercizio oggetto di analisi.

- ⤴ L'importo dei proventi straordinari (+) e degli oneri straordinari (-) rilevati nell'esercizio oggetto di analisi. In particolare, si precisa che relativamente a tali voci economiche devono essere considerati solo gli importi non compresi rispettivamente all'interno della voce A - "Totale Valore della produzione" e della voce B - "Totale Costi della Produzione".

Per la determinazione del **denominatore dell'indicatore**, saranno prese in considerazione le seguenti componenti:

- ⤴ (+) Il totale delle immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo ammortamento, e comprensivo del valore della relativa voce "immobilizzazioni in corso e acconti".
- ⤴ (+) Il totale delle immobilizzazioni materiali, al netto del relativo fondo ammortamento, e comprensivo del valore della relativa voce "immobilizzazioni in corso e acconti".
- ⤴ (+) Il totale delle Rimanenze (immobili e terreni).
- ⤴ (-) Il valore di risconti passivi legati a contributi pubblici ricevuti a copertura di costi di investimento capitalizzati su immobili iscritti nell'attivo patrimoniale oggetto di ammortamento.
- ⤴ (-) il valore delle riserve di Patrimonio Netto costituite con contributi pubblici e diretti a coprire costi di investimento capitalizzati su immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non oggetto di ammortamento.

L'indicatore dovrà essere calcolato in ciascun esercizio sulla base degli ultimi dati di bilancio disponibili e, di conseguenza, applicato al totale delle agevolazioni concesse ad ATERP nel corso del medesimo esercizio e sino alla determinazione del valore aggiornato del parametro.

Qualora in fase di verifica si rilevi la presenza di sovracompensazione, la Regione Calabria determinerà la quota di agevolazioni che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall'obbligo di servizio pubblico più il margine di utile ragionevole; tale quota verrà decurtata dalle agevolazioni concesse per l'anno successivo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 ("Controllo della sovracompensazione"), al comma 2) della Decisione.

#### Restituzione

In ottemperanza al combinato disposto dell'art. 4, dell'art. 5 comma 9 e dell'art. 6 comma 1 della Decisione della Commissione 2012/21/UE, qualora per ATERP il valore del numeratore risulti negativo, questa dovrà produrre una dimostrazione chiara e circostanziata di come tale risultato negativo sia distribuito tra le attività relative al servizio di interesse economico generale e le altre attività che non rientrano in tale ambito. In particolare, è necessario procedere alla scomposizione del calcolo del numeratore tra attività di tipo SIEG e le altre attività svolte dall'azienda - tipicamente le attività a "libero mercato" e comunque tutte quelle non rientranti nell'ambito del gruppo precedente. La scomposizione di tale risultato economico deve essere effettuata attribuendo a ciascuna delle due tipologie di attività i ricavi e i costi ad esse direttamente imputabili; per quanto concerne i costi generali comuni, la ripartizione tra le due

categorie deve essere effettuata sulla base di parametri e criteri coerenti con la natura dei costi e/o l'organizzazione delle attività all'interno della azienda.

**Nel caso in cui, a seguito di tale dimostrazione, le attività non SIEG risultino in perdita, l'entità di tale risultato negativo non deve essere oggetto di compensazione:** il parametro utilizzato per la verifica dell'assenza di sovracompenrazione, di conseguenza, dovrà essere calcolato escludendo, sia dal numeratore che dal denominatore, gli importi relativi alle componenti economiche e patrimoniali attinenti alle attività non SIEG.

## B) Comuni

Anche nel caso dei Comuni l'indicatore da utilizzare ai fini delle verifiche SIEG è determinato rapportando un risultato economico derivante dall'attività svolta in ambito di Edilizia Sociale e il valore di bilancio degli Asset immateriali e materiali impiegati a tal fine

I Comuni dovranno compilare un modello appositamente predisposto, di cui all'Allegato A3, per la determinazione del parametro "Redditività dell'attivo" per la valutazione della sovracompenrazione ai fini del rispetto della normativa europea in tema di SIEG nell'ambito dell'Edilizia Sociale. In particolare, nel prospetto predisposto, per la quantificazione delle componenti che determineranno il valore del numeratore e del denominatore del parametro, si fa riferimento a specifiche voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale ex D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in tema di Armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Territoriali: si precisa, tuttavia, che gli importi da riportare devono essere riferiti esclusivamente al solo ambito di Edilizia Sociale oggetto della verifica SIEG. Conseguentemente, poiché tali importi non potranno essere direttamente desumibili dal bilancio del Comune, che espone le risultanze economiche e patrimoniali complessive delle attività svolte in tutte le funzioni e ambiti di competenza dell'Ente, si rende necessario che il prospetto compilato venga sottoscritto dal Responsabile dei Servizi finanziari del Comune.

Data la premessa di cui sopra, per la determinazione del **numeratore dell'indicatore**, si fa riferimento alle seguenti voci del Conto Economico del Comune:

- ⤴ (+) Il totale delle componenti positive di reddito rientranti nella voce A "Totale componenti positive della gestione" del Conto Economico secondo il modello ex D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii..
- ⤴ (-) Il totale delle componenti negative di reddito rientrante nella voce B "Totale componenti negative della gestione" del Conto Economico secondo il modello ex D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.. Si precisa che nel calcolare il totale della voce B (i) devono essere esclusi gli accantonamenti (a qualsiasi titolo effettuati) per la svalutazione dei crediti commerciali, (ii) deve essere mantenuto l'importo delle svalutazioni degli immobili registrate quando, a seguito di una perdita durevole di valore, si constata che il valore netto contabile di un bene è superiore al suo valore di mercato.
- ⤴ (-) L'importo dei mancati ricavi da locazione dovuto all'effetto della morosità corrente registrata nell'esercizio oggetto di verifica. In particolare si precisa che l'importo della morosità corrente relativa alle tipologie di ricavi sopra indicate, è pari alla quota delle entrate di competenza dell'esercizio oggetto di analisi non incassata entro il 31/12 del medesimo esercizio: la morosità deve quindi essere calcolata come differenza tra

il totale delle entrate di competenza e i correlati incassi percepiti entro il 31/12 dell'esercizio oggetto di analisi.

- ✧ L'importo dei proventi straordinari (+) e degli oneri straordinari (-) rilevati nell'esercizio oggetto di analisi.

Analogamente a quanto sopra, per la determinazione del **denominatore dell'indicatore** si fa riferimento alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale del Comune:

- ✧ (+) Il totale delle immobilizzazioni immateriali, al netto del relativo fondo ammortamento e comprensivo del valore della relativa voce "immobilizzazioni in corso e acconti".
- ✧ (+) Il totale delle immobilizzazioni materiali, al netto del relativo fondo ammortamento e comprensivo del valore della relativa voce "immobilizzazioni in corso e acconti".
- ✧ (+) Il totale delle Rimanenze (immobili e terreni).
- ✧ (-) Il valore di risconti passivi legati a contributi pubblici ricevuti a copertura di costi di investimento capitalizzati su immobili iscritti nell'attivo patrimoniale oggetto di ammortamento.
- ✧ (-) Il valore delle riserve di patrimonio netto costituite a fronte di contributi pubblici ricevuti nell'ambito oggetto dell'Edilizia Sociale e destinati alla copertura di costi di investimento capitalizzati su immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non oggetto di ammortamento.

Tale indicatore dovrà essere calcolato in ciascun esercizio sulla base degli ultimi dati di bilancio disponibili, strettamente riferiti all'ambito dell'Edilizia Sociale, e, di conseguenza, applicato al totale delle agevolazioni concesse al singolo Comune nel corso del medesimo esercizio e sino alla determinazione del valore aggiornato del parametro.

Per ciascun Comune l'indicatore verrà calcolato attraverso il rapporto tra il risultato economico di esercizio, ante imposte e oneri finanziari, in ottemperanza alla normativa comunitaria, e il valore di bilancio degli Asset iscritti nell'attivo patrimoniale costituiti dai beni intangibili e dagli immobili (fabbricati e terreni) destinati alla locazione di lungo termine o alla vendita nell'ambito dell'attuazione delle politiche di Edilizia Sociale.

Qualora in fase di verifica si rilevi la presenza di sovracompensazione, la Regione Calabria determinerà la quota di agevolazioni che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall'obbligo di servizio pubblico più il margine di utile ragionevole; tale quota verrà decurtata dalle agevolazioni concesse per l'anno successivo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 ("Controllo della sovracompensazione"), al comma 2) della Decisione.

### **Parametro di riferimento**

Al fine di utilizzare l'indicatore sopra definito è necessario individuare un parametro di riferimento soglia al di sotto del quale non si è in presenza di sovracompensazione.

Al fine di dare attuazione alle presenti disposizioni il valore di riferimento del parametro viene fissato dalla Giunta Regionale su istruttoria del competente dipartimento e sottoposto a verifica almeno con periodicità biennale



## **Tempistiche di determinazione del parametro SIEG**

L'assenza di sovracompensazione sarà verificata annualmente calcolando il parametro sulla base dei dati di consuntivo desunti dagli ultimi bilanci approvati, integrati e resi disponibili nelle modalità rispettivamente di cui all'Allegato A2 per ATERP e all'Allegato A3 per i Comuni.

I prospetti di cui ai suddetti allegati dovranno essere trasmessi annualmente, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo.

## **Precisazioni in ordine ai correttivi da applicare ai ratios utilizzati**

Al fine di una migliore applicazione della metodologia di valutazione della sovracompensazione per i soggetti di natura pubblica, la Regione Calabria ritiene opportuno prevedere la possibilità di introdurre alcuni correttivi di calcolo che tengano conto di caratteristiche specifiche di ATERP, dei Comuni e del contesto in cui operano, in virtù del fatto che il parametro, calcolato come descritto, non può limitarsi a una mera estrazione di dati dal bilancio. La sua quantificazione e le finalità di utilizzo cui è destinato devono risultare coerenti anche con gli obiettivi programmatici di ATERP e dei Comuni determinati a fronte, nel caso delle ATERP, delle Direttive impartite dall'Ente controllore, ossia la Regione Calabria.

Conseguentemente, ai dati contabili e alle variabili utilizzate per il calcolo, potrebbero essere applicati dei limiti e dei correttivi senza i quali, altrimenti, potrebbero venire meno azioni incentivanti finalizzate a incrementare i livelli di efficienza e di efficacia gestionale di Aziende e Comuni.

Ciò risulta evidente al tema della morosità corrente considerata nel calcolo del risultato posto al numeratore dell'indice: rispetto a tale componente la Regione Calabria potrà prevedere un livello massimo (espresso in termini percentuali), applicabile ai fini del calcolo del parametro.

A tal riguardo, in fase di prima applicazione, il livello massimo di morosità è stabilito in misura pari al 20% del totale dei ricavi per canoni di locazione e spese riaddebitate ai conduttori, di competenza dell'esercizio oggetto di verifica. Qualora il dato reale risulti inferiore alla soglia di cui sopra, sarà presa in considerazione la percentuale effettiva.